

**Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Procter & Gamble/UAMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)**

(Causa T-366/07) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics PG PRESTIGE BEAUTE — Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 301/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg e B. Klingberg)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Prestige Cosmetics SpA (Anzola Emilia) (rappresentanti: avv.ti A. Mugnoz, M. Andreolini e A. Parini)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2007 (R 681/2006-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (R 681/2006-2) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale.
- 3) La Prestige Cosmetics SpA supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 4) Il ricorso è respinto per il resto.

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Travel Service/UAMI — Eurowings Luftverkehrs (smartWings)**

(Causa T-72/08) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo smartWings — Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori EUROWINGS e EuroWings — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009)**»]

(2010/C 301/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Travel Service a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: S. Hejdoová e R. Charvát, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Eurowings Luftverkehrs AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

**Oggetto**

Eurowings Luftverkehrs AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Travel Service a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Eurowings Luftverkehrs AG.

<sup>(1)</sup> GU C 107 del 26.4.2008.